

Accesso libero	Abbonamenti Standard	Abbonamenti Premium	Contatti	Abbonamenti
----------------	----------------------	---------------------	----------	-------------



CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 13 marzo 2014 n. 5806 - Pres. ff. Adamo, Rel. Botta - Corte Dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio c. I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed I.N.P.D.A.P. - (dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo).

Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Domanda di attribuzione della indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità - Avanzata dal coniuge superstite ai fini del ricalcolo della pensione di reversibilità - Giurisdizione della Corte dei Conti - Non sussiste - Giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro - Sussiste - Fattispecie.

E' devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda, avanzata dal coniuge superstite, di attribuzione della indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità, avendo tale domanda carattere integrativo del trattamento obbligatorio, in quanto derivante da un Fondo di previdenza interno all'INPDAP (ex gestione ENPAS) e dunque a suo tempo di corresponsione dovuta dall'ente pubblico datore di lavoro, non trattandosi di mera pensione obbligatoria a carico dello Stato; costituendo una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, ne consegue l'attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 (e, prima, dell'omologo D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 7), a seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano antecedenti o successivi al 30 giugno 1998 (1).

(1) Cfr. Cass. S.U. n. 12462 del 2011; cfr. nella stesso senso Cass. S.U. nn. 0509 del 2010; 21585 e 22381 del 2011.

In applicazione del principio nella specie è stato ritenendosi che, essendosi l'intera vicenda risolta prima del 30 giugno 1998 - il decesso risaliva infatti al 1977, il provvedimento di riconoscimento dell'indennità in contestazione portava la data del 2 giugno 1994 - andava dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

FATTO E DIRITTO

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, con ordinanza n. 59 depositata il 6 febbraio 2013 solleva d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione escludendo che spetti alla Corte dei Conti la giurisdizione nel giudizio proposto nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP e avverso la Delib. INPDAP n. 1794 del 1994, da parte della vedova di un pensionato che richiedeva l'applicazione dell'indennità di funzione dirigenziale prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 13, ai fini della

riliquidazione delle pensione di reversibilità a carico del Fondo ENPDEP. Nell'ordinanza della Corte dei Conti si legge che analoga declinatoria di giurisdizione sarebbe stata dichiarata dal TAR Lazio, preventivamente adito, con sentenza n. 686 del 21 gennaio 2010.

La questione in esame è già stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con orientamento costante secondo il seguente principio:

"E' devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda, avanzata dal coniuge superstite, di attribuzione della indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità, avendo essa carattere integrativo del trattamento obbligatorio, in quanto derivante da un Fondo di previdenza interno all'INPDAP (ex gestione ENPAS) e dunque a suo tempo di corresponsione dovuta dall'ente pubblico datore di lavoro, non trattandosi di mera pensione obbligatoria a carico dello Stato;

costituendo una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, ne consegue l'attribuzione alla giurisdizione, rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 (e, prima, dell'omologo D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 7), a seconda che la situazione giuridica azionata, cioè i fatti materiali e le circostanze, siano antecedenti (come nella specie) o successivi al 30 giugno 1998" (Cass. S.U. n. 12462 del 2011; cfr. nella stesso senso Cass. S.U. nn. 0509 del 2010; 21585 e 22381 del 2011).

Pertanto, poichè nel caso l'intera vicenda si è risolta prima del 30 giugno 1998 - il decesso risale al 1977, il provvedimento di riconoscimento dell'indennità in contestazione porta la data del 2 giugno 1994 - va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Non occorre provvedere sulle spese non essendo stato svolto dalle parti alcuno utile esercizio di attività difensiva.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2014.

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2014.



*** Inizio pagina**